

# MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

---

*Elezioni comunali, provinciali e regionali*

*Pubblicazione n. 21*

## Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

nei comuni con popolazione  
sino a 15.000 abitanti

# Istruzioni per le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni





## TITOLO I

### L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

#### CAPITOLO I

##### L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

###### § 1. — Composizione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

L'art. 67, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che — nei comuni con popolazione SINO a 15.000 abitanti (nei quali l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario) che abbiano più di una sezione elettorale — le operazioni di riepilogo dei voti e di proclamazione degli eletti vengono effettuate dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Tale organo, come risulta dalla sua denominazione, è composto da tutti i presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune con popolazione sino a 15.000 abitanti.

L'Adunanza è presieduta dal presidente della prima sezione (art. 67, primo comma, del testo unico n. 570).

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario della prima sezione (art. 67, seconda comma, del testo unico n. 570).

###### § 2. — Intervento dei vicepresidenti delle sezioni alle operazioni della Adunanza.

Se il presidente di qualche sezione sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni dell'Adunanza, in sua vece dovrà partecipare alle operazioni il vicepresidente (art. 67, primo comma, del testo unico n. 570).

###### § 3. — Compiti dei componenti dell'Adunanza.

I presidenti delle singole sezioni compiranno, insieme al presidente dell'Adunanza, tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle varie sezioni e per la proclamazione degli eletti.

#### § 4. — Poteri del presidente dell'Adunanza.

Ad avviso di questo Ministero, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 46 del testo unico n. 570, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Adunanza o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Adunanza.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare in essa e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Nella sala dell'Adunanza hanno pure accesso gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza stessa.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

#### § 5. — Poteri dell'Adunanza.

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 67, primo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'Adunanza non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria giacché contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

## CAPITOLO II

### SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

#### § 6. — Sede dell'Adunanza.

L'Adunanza dei presidenti delle sezioni si riunisce nella sala dell'ufficio elettorale della prima sezione.

#### § 7. — Accesso alla sala dell'Adunanza.

Hanno accesso alla sala dell'Adunanza, per poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino la tessera elettorale personale di iscrizione nelle liste elettorali del comune o un altro documento attestante tale qualità. Essi, però, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'Adunanza.

Alla sala dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste o reclami relativi alle operazioni dell'Adunanza;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

## TITOLO II

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA  
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

## CAPITOLO III

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA  
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

## § 8. — Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni — sia nel caso di sole elezioni comunali, sia nel caso in cui le elezioni comunali abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali — debbono avere inizio nella giornata del martedì successivo al giorno della votazione, se possibile, o, al più tardi, alle ore otto del mattino del mercoledì (art. 67, primo comma, del testo unico n. 570), tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso i seggi, a norma dell'art. 13, comma 2, del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

§ 9. — *Quorum* per la validità delle operazioni dell'Adunanza.

Affinché le operazioni dell'Adunanza siano valide, occorre che sia presente la maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 570).

## § 10. — Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione.

L'Adunanza, appena insediatasi, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici elettorali di sezione i plichi con i verbali ed i relativi allegati. Nello stesso tempo deve accertare se tutti gli uffici anzidetti abbiano completato o meno le operazioni di scrutinio.

## CAPITOLO IV

COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NELLE SEZIONI

## § 11. — Operazioni di spoglio.

Se qualche sezione non abbia concluso le operazioni di scrutinio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni procede, in sede surrogatoria, al completamento delle operazioni stesse.

A tale adempimento l'Adunanza deve provvedere solo se le elezioni comunali si siano svolte contemporaneamente alle elezioni provinciali (art. 26 della legge 8 marzo 1951, n. 122), ovvero alle elezioni regionali, ovvero alle elezioni provinciali e regionali (art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

L'Adunanza procede alle operazioni anzidette separatamente per ogni sezione in base al verbale, agli atti ed alle schede, contenute nell'urna e nella scatola, che le sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nella pubblicazione «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione».

## § 12. — Compilazione dei verbali.

Delle eventuali operazioni di completamento vengono redatti appositi verbali [modello n. 307-AR], da compilarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascuna sezione.

Il numero di ogni sezione, per la quale si è provveduto al completamento delle operazioni suddette, viene registrato nel verbale dell'Adunanza.

## § 13. — Formazione e spedizione dei plichi.

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 11, l'Adunanza deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nella pubblicazione «Istruzioni le operazioni degli uffici elettorali di sezione».

L'Adunanza, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del comune, includendolo nella apposita busta.

Per la consegna di detti plichi deve essere utilizzata la ricevuta modello n. 308-AR.

L'altro esemplare, incluso nella apposita busta, viene trattenuto, per essere inviato, poi, insieme al verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Adunanza, al Prefetto con allegati i plichi contenenti le schede spogliate sopra indicati.

## CAPITOLO V

OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE  
ALLA CARICA DI SINDACO

## § 14. — Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di completamento dello scrutinio non ultimate dalle sezioni, l'Adunanza dei presidenti effettua, in primo luogo, il riepilogo dei voti riportati, in tutte le sezioni elettorali del comune, da ciascun candidato alla carica di sindaco.

Le operazioni che l'Adunanza deve compiere al riguardo consistono nel sommare, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza stessa [modello n. 306-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Si tenga presente che devono essere registrati i dati risultanti da questi verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale può essere effettuata dall'Adunanza dei presidenti.

I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'Adunanza stessa.

## § 15. — Proclamazione alla carica di sindaco.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Adunanza – dopo aver preso nota nel verbale delle eventuali cause di ineleggibilità denunciate nei confronti del candidato sindaco da proclamare eletto – proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto, a norma dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a' termini dell'art. 41, comma 1, del medesimo decreto.

## § 16. — Eventuale parità di voti tra candidati alla carica di sindaco.

Può verificarsi il caso in cui due candidati alla carica di sindaco abbiano riportato lo stesso maggior numero di voti.

In tale ipotesi, il presidente dell'Adunanza ne dà atto nel verbale e provvede immediatamente a darne notizia al Prefetto della provincia e al comune ai fini dell'effettuazione del turno di ballottaggio da svolgersi la seconda domenica successiva al primo turno.

Le operazioni dell'Adunanza proseguono per determinare la cifra elettorale di lista e la cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate *dopo* che il sindaco sarà stato proclamato eletto a seguito del turno di ballottaggio (art. 8 del D.P.R. n. 132).

Qualora si verifichi la suddetta eventualità, deve essere compilato, in duplice copia, un estratto del verbale dell'Adunanza [modello n. 306/III-AR] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare dell'estratto è chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e viene inviato al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 29 (pagina 17).

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA  
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI — ALLA PREFETTURA - UFFICIO  
TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ..... ».

L'altro esemplare dell'estratto è chiuso in un altro plico e viene depositato nella segreteria del comune, presso la quale dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al presidente dell'Adunanza all'atto dell'insemediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio.

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA  
DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI — ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE  
DI ..... ».

N.B.: Da consegnare al presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni all'atto dell'insemediamento subito dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio».

## CAPITOLO VI

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA  
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE DI CIASCUN CANDIDATO****§ 17. — Determinazione della cifra elettorale di lista.**

L'Adunanza dei presidenti passa, quindi, a determinare la cifra elettorale ottenuta dalle singole liste in tutte le sezioni elettorali del comune.

A tal fine, a norma dell'art. 71, comma 7, del decreto legislativo n. 267, a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale si intendono attribuiti tanti voti quanti siano i voti conseguiti complessivamente dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

Pertanto, nell'apposito paragrafo del verbale, dev'essere riportato, per ogni lista, il totale dei voti validi conseguiti (e già registrati) dai collegati candidati alla carica di sindaco.

Dei totali stessi viene dato atto nel verbale, nel quale le liste ammesse vengono elencate secondo l'ordine risultante dal manifesto recante le candidature di cui all'art. 31 del testo unico n. 570.

**§ 18. — Determinazione della cifra individuale di ciascun candidato e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista.**

L'Adunanza dei presidenti calcola, quindi, il totale dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato di ogni lista utilizzando il modello n. 306/I-AR e determina la cifra individuale di ciascun candidato sommando il totale dei voti di preferenza, come innanzi accertato, alla cifra elettorale della lista cui il candidato stesso appartiene.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale.

Analogamente a quanto prescritto per i verbali, anche il prospetto modello n. 306/I-AR deve essere compilato in duplice copia, essere firmato in ciascun foglio dai componenti l'Adunanza dei presidenti delle sezioni e munito del bollo dell'ufficio.

L'Adunanza forma, quindi, la graduatoria dei candidati di ogni lista in base alla cifra individuale dei singoli candidati tenendo presente che, a parità di cifra individuale, la precedenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista (art. 71, comma 9, del decreto legislativo n. 267).

La graduatoria viene riportata in appositi prospetti, contenuti nel verbale, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

### § 19. — Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco.

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente dell'Adunanza — *sempre che sia stato GIÀ proclamato eletto il sindaco* — attribuisce, alla lista allo stesso collegata, i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, provvedendo all'eventuale arrotondamento all'unità superiore ove detto numero contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

### § 20. — Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste.

Per la ripartizione dei seggi restanti dopo le operazioni indicate nel paragrafo precedente fra le liste NON collegate al candidato eletto sindaco, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (art. 71, comma 8) ha adottato il metodo d'Hondt.

Per attuare questo metodo l'Adunanza dei presidenti deve dividere la cifra elettorale di ogni lista per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri che restano da eleggere nel comune.

I risultati di queste operazioni vengono registrati nell'apposito prospetto modello n. 306/II-AR che fa parte integrante del verbale dell'Adunanza.

Effettuate tali operazioni, l'Adunanza sceglierà i più alti quozienti ottenuti dalle varie liste, in numero uguale a quello dei seggi di consigliere che restano da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni lista saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti alla lista medesima compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnare i seggi alle singole liste possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che, « a parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ».

Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'*ultimo seggio*. Se, invece, la parità è fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

## CAPITOLO VII

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

## § 21. — Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità.

Dell'assenza di cause di ineleggibilità, come degli eventuali motivi denunciati, deve essere dato atto nel verbale per le definitive decisioni a termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

## § 22. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Adunanza dei presidenti — avendo presenti il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, tenendo presente anche la disposizione secondo la quale il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza deve essere attribuito al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima nonché la graduatoria dei candidati delle singole liste — proclama eletti consiglieri comunali, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a' termini dell'art. 41, comma 1, citato, i primi candidati compresi nelle graduatorie anzidette sino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascuna lista (art. 73 del testo unico n. 570).

La proclamazione deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità.

## § 23. — Elenchi dei candidati non eletti.

Successivamente l'Adunanza, per ciascuna delle liste concorrenti, forma l'elenco dei candidati alla carica di consigliere comunale *non eletti*, riportandoli in appositi prospetti nei quali gli stessi vengono registrati in ordine di graduatoria decrescente.

Tali elenchi serviranno per procedere alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili a norma dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 ed alle surrogazioni ai sensi dell'art. 45, comma 1, del medesimo decreto.

## CAPITOLO VIII

PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE  
DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

## § 24. — Premessa.

Se sia stata *presentata o ammessa una sola lista di candidati* alla carica di consigliere comunale, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, per poter procedere alle proclamazioni, deve accertare se si siano verificate le condizioni richieste dall'art. 71, comma 10, del decreto legislativo n. 267 cioè:

1) che abbia partecipato alla votazione *almeno* il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune;

2) che l'unica lista presentata o ammessa abbia riportato un numero di voti validi *non inferiore* al 50% del numero dei votanti.

§ 25. — Verifica del primo *quorum*.

Al fine di accertare se abbia votato o meno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il presidente riassume, nell'apposito prospetto contenuto nel verbale — desumendoli dai verbali delle sezioni — i dati relativi al numero degli elettori iscritti nelle liste delle singole sezioni nonché al numero degli elettori ammessi al voto in virtù di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o dall'attestazione del sindaco, ed accerta così il numero complessivo degli elettori del comune.

Agli effetti del conteggio degli elettori del comune *non* vanno computati gli elettori ammessi a votare ai sensi degli articoli 40 e 42 del testo unico n. 570 ed iscritti nelle liste a cura del presidente del seggio all'atto della votazione, in quanto i medesimi sono già iscritti nelle normali liste di sezione del comune.

Degli elettori ricoverati in luoghi di cura, vanno, invece, tenuti presenti, agli effetti del conteggio di cui trattasi, quelli che abbiano votato in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione o ad attestazione del sindaco.

Successivamente il presidente accerta il numero complessivo dei votanti e riassume in un altro prospetto i relativi dati desunti dai verbali delle singole sezioni.

In questo conteggio debbono essere tenuti presenti *anche* coloro che abbiano votato ai sensi dell'art. 43 o dell'art. 44 del testo unico n. 570.

Appena in possesso di questi dati, il presidente accerta se sia stato raggiunto il *quorum* indicato nel n. 1 del precedente paragrafo.

Se questo primo *quorum* non sia stato raggiunto, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione e concludere le operazioni dell'Adunanza.

#### § 26. — Verifica del secondo *quorum*.

Se il primo *quorum* sia stato raggiunto, il presidente dell'Adunanza passa a verificare se l'unica lista presentata o ammessa abbia ottenuto un numero di voti validi *non inferiore* al 50% dei votanti. A tale scopo, calcola la cifra corrispondente al 50% dei votanti e rileva se il totale dei voti validi sia uguale o superiore alla predetta cifra.

Se non sia stato raggiunto tale secondo *quorum*, il presidente deve dichiarare nulla l'elezione senza procedere alle proclamazioni, ai sensi dell'art. 71, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267.

#### § 27. — Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione ed ammissione di una sola lista di candidati.

Per quanto concerne la proclamazione degli eletti, il Consiglio di Stato, con decisione della quinta sezione n. 1118 del 20 maggio 1994, ha stabilito che, all'unica lista partecipante alla competizione elettorale, debbano essere attribuiti tanti seggi quanti sono i consiglieri assegnati al comune.

Pertanto il presidente dell'Adunanza, accertato che si siano verificate le condizioni richieste, procede alle conseguenti proclamazioni, tenendo presente che alla lista vengono attribuiti tanti seggi quanti sono i relativi candidati.

## CAPITOLO IX

**VERBALE DELLE OPERAZIONI  
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI****§ 28. — Compilazione del verbale.**

Delle operazioni compiute dall'Adunanza dei presidenti delle sezioni viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare.

Nel verbale devono essere registrate con precisione tutte le operazioni compiute e tutti gli incidenti eventualmente verificatisi, le decisioni adottate e le denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (art. 67 del testo unico n. 570).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Adunanza e munito del bollo della prima sezione.

**§ 29. — Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso in un plico sigillato con il bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due membri dell'Adunanza, viene subito rimesso al Prefetto insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti dell'Adunanza.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria del comune da uno dei componenti dell'Adunanza.

Per la consegna dei due esemplari del verbale debbono essere usati, rispettivamente, i modelli n. 309-AR e n. 310-AR.

## CAPITOLO X

OPERAZIONI  
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI  
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

## § 30. — Premessa.

Per quanto concerne la composizione dell'Adunanza, l'accesso nella sala dell'Adunanza medesima e l'inizio delle operazioni, si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II e III (pagina 3 e seguenti).

## § 31. — Operazioni dell'Adunanza dei presidenti.

Compito dell'Adunanza dei presidenti è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra le liste ed alla conseguente proclamazione a consigliere comunale dei candidati compresi nelle stesse.

Come è stato certificato nel precedente verbale [modello n. 306-AR], le anzidette operazioni non sono state effettuate in sede di primo turno di votazione, a seguito del conseguimento della parità di voti riportata, in detto primo turno, dai due candidati alla carica di sindaco maggiormente votati.

## § 32. — Riepilogo dei voti.

La prima operazione che l'Adunanza dei presidenti deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati in tutte le sezioni elettorali del comune dai due candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato al ballottaggio.

Al tal fine, l'Adunanza riporta, nell'apposito paragrafo del verbale delle operazioni [modello n. 306/bis-AR], tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di sindaco, come risultano dai verbali delle singole sezioni.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali sezionali senza che sia possibile apportare ad essi alcuna modificazione.

**§ 33. — Proclamazione alla carica di sindaco.**

Effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell'Adunanza proclama eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale a' termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano ulteriormente conseguito lo stesso numero di voti, viene eletto alla carica di sindaco il più anziano di età.

**§ 34. — Riparto ed assegnazione dei seggi tra le liste.**

Dopo aver proclamato l'eletto alla carica di sindaco, l'Adunanza assegna alla lista ad esso collegata i due terzi dei seggi spettanti al consiglio.

I restanti seggi vengono ripartiti tra le altre liste sulla base delle cifre elettorali riportate nell'estratto del verbale modello n. 306/III-AR (che è stato consegnato alla segreteria del comune all'atto dell'insediamento dell'Adunanza), secondo le operazioni descritte nel paragrafo 20 (pagina 12).

**§ 35. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale.**

Successivamente l'Adunanza dei presidenti – tenendo presenti il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista e la graduatoria dei candidati di ciascuna lista risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale sopra richiamato – proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale secondo le modalità indicate nel capitolo VII (pagina 14).

**§ 36. — Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio.**

Per la compilazione del verbale e per la spedizione dello stesso, si richiamano le istruzioni contenute nei paragrafi 28 e 29 (pagina 17).



DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
CONCERNENTI LE OPERAZIONI  
DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI  
DELLE SEZIONI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,  
n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960)

(*Omissis*)

Art. 54.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

(*Omissis*)

Sezione II

*Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione  
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*

Art. 63.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53 e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 34)

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli scrutatori ed il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero di voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 54.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

#### Art. 64.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 55, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 36)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei camini seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle di cui agli allegati [A e B] (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

*(Omissis)*

*(Omissis)*

#### Art. 66.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 57)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuni dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del consiglio comunale, ai termini dell'art. 75 (2).

---

(1) – I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti sono attualmente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 [Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali], nonché dalle tabelle A ed E (per il primo turno di votazione) e dalle tabelle B ed F (per l'eventuale turno di ballottaggio) allegate al medesimo decreto.

(2) – L'art. 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia si applica adesso l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 (pagina 27).

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

#### Art. 67.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 58, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 37)

Il presidente della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 75 (1).

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

*(Omissis)*

---

(1) - L'art. 75 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In materia si applica adesso l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267 (pagina 27).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993,  
n. 132.

**Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81,  
in materia di elezioni comunali e provinciali.**

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale  
del 20 aprile 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni  
del 23 e del 27 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis)*

Art. 3.

*(Omissis)*

1. *(Omissis)*

2. Nei comuni di cui al comma 1 (1), l'arrotondamento all'unità superiore, previsto [dal comma 7 dell'art. 5 della legge] (2), si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

*(Omissis)*

Art. 8.

1. Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste e tra i gruppi di candidati sono, in ogni caso, effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco avvenuta in sede di primo ovvero di secondo turno.

*(Omissis)*

---

(1) – Cioè nei comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

(2) – Vale a dire l'arrotondamento all'unità superiore a seguito dell'attribuzione dei due terzi dei seggi assegnati al consiglio.

La disposizione è ora contenuta nell'art. 71, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (pagina 28).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000)

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE  
E DELLA PROVINCIA

*(Omissis)*

Art. 41.

*Adempimenti della prima seduta*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. *(Omissis)*.

*(Omissis)*

Art. 45.

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri  
provinciali, comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. *(Omissis)*.

## CAPO I

## SISTEMA ELETTORALE

## Art. 71.

*Elezione del sindaco e del consiglio comunale  
nei comuni sino a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 cente-

simi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

# INDICE

## TITOLO I

### L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

#### Capitolo I

##### L'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 1. - Composizione dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni . . . . .	Pag.	3
§ 2. - Intervento dei vicepresidenti delle sezioni alle operazioni dell'Adunanza . . . . .	»	3
§ 3. - Compiti dei componenti dell'Adunanza . . . . .	»	3
§ 4. - Poteri del presidente dell'Adunanza . . . . .	»	4
§ 5. - Poteri dell'Adunanza . . . . .	»	4

#### Capitolo II

##### SALA DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 6. - Sede dell'Adunanza . . . . .	Pag.	5
§ 7. - Accesso alla sala dell'Adunanza . . . . .	»	5

## TITOLO II

### LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

#### Capitolo III

##### INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 8. - Inizio delle operazioni . . . . .	Pag.	6
§ 9. - <i>Quorum</i> per la validità delle operazioni dell'Adunanza . . . . .	»	6
§ 10. - Ricezione dei verbali degli uffici elettorali di sezione . . . . .	»	6

#### Capitolo IV

##### COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON CONCLUSE NELLE SEZIONI

§ 11. - Operazioni di spoglio . . . . .	Pag.	7
§ 12. - Compilazione dei verbali . . . . .	»	7
§ 13. - Formazione e spedizione dei plichi . . . . .	»	7

## Capitolo V

## OPERAZIONI DI PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

§ 14. - Riepilogo dei voti .....	Pag.	9
§ 15. - Proclamazione alla carica di sindaco .....	»	9
§ 16. - Eventuale parità di voti tra i candidati alla carica di sindaco .....	»	9

## Capitolo VI

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DI LISTA  
E DELLA CIFRA INDIVIDUALE DI CIASCUN CANDIDATO

§ 17. - Determinazione della cifra elettorale di lista .....	Pag.	11
§ 18. - Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati in seno a ciascuna lista .....	»	11
§ 19. - Determinazione del numero dei seggi spettanti alla lista collegata al candidato eletto sindaco .....	»	12
§ 20. - Determinazione del numero dei seggi tra le altre liste .....	»	12

## Capitolo VII

## PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

§ 21. - Denuncia di eventuali cause di ineleggibilità .....	Pag.	14
§ 22. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale .....	»	14
§ 23. - Elenchi dei candidati non eletti .....	»	14

## Capitolo VIII

## PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DI UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI

§ 24. - Premessa .....	Pag.	15
§ 25. - Verifica del primo <i>quorum</i> .....	»	15
§ 26. - Verifica del secondo <i>quorum</i> .....	»	16
§ 27. - Proclamazione degli eletti nel caso di presentazione ed ammissione di una sola lista di candidati .....	»	16

## Capitolo IX

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

§ 28. - Compilazione del verbale .....	Pag.	17
§ 29. - Spedizione del verbale .....	»	17

## Capitolo X

### OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 30. - Premessa .....	Pag. 18
§ 31. - Operazioni dell'Adunanza dei presidenti .....	» 18
§ 32. - Riepilogo dei voti .....	» 18
§ 33. - Proclamazione alla carica di sindaco .....	» 19
§ 34. - Riparto ed assegnazione dei seggi tra le liste .....	» 19
§ 35. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale .....	» 19
§ 36. - Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni a seguito del turno di ballottaggio .....	» 19

## DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

### CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio) ..... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio) ..... » 26

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) ..... » 27

